



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

D.R. n. 1031

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160;
- VISTO il D.R. n. 617 del 28.06.2010 con il quale è stato emanato il Regolamento didattico dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, successivamente modificato con D.R. n. 618 del 17.06.2011 ed, in particolare, l'art. 14;
- VISTO il D.R. n. 823 del 18.09.2008 di emanazione del "Regolamento per l'istituzione e la disciplina dei Master Universitari" dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro;
- VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta in data 03 novembre 2011, con la quale è stato modificato l'art. 3, comma 3 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dei Master Universitari, relativamente alla distribuzione della percentuale delle quote degli iscritti al Master tra le Strutture proponenti e l'Ateneo;

DECRETA

Il "Regolamento per l'istituzione e la disciplina dei Master Universitari" dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, è modificato all'art. 3, comma 3, come segue:

"Una quota pari al 5% dei contributi degli iscritti è destinata al Bilancio della Scuola o del Dipartimento proponente. Una ulteriore quota del 15% è destinata al bilancio di Ateneo. La restante parte è assegnata alla Scuola o al Dipartimento proponente e specificamente finalizzata alle esigenze didattiche e di funzionamento del Master.

I Fondi devono essere trasferiti al Dipartimento di afferenza del Direttore del Master."

Il medesimo Regolamento, così modificato, è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Catanzaro, 15 NOV. 2011

Il Rettore
Prof. Aldo Quattrone

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento determina le modalità d'istituzione ed organizzazione dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali vengono rilasciati i diplomi di Master universitari, di primo e di secondo livello, previsti dal Regolamento didattico di Ateneo e dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509.

ART. 2

ISTITUZIONE

1. Le proposte d'istituzione di Master universitari di primo e secondo livello sono formulate, di norma entro il 31 maggio, dalle Facoltà, Dipartimenti nonché dai Comitati tecnici dei Corsi di Laurea interfacoltà o interateneo, anche in collaborazione con Facoltà o Dipartimenti di altri Atenei, italiani o stranieri, con Enti di ricerca ovvero con soggetti pubblici e privati aventi comprovata e specifica competenza nelle materie di interesse del Master per il quale si chiede l'istituzione.

2. Ciascuna proposta d'istituzione dovrà prevedere:

- a) gli obiettivi formativi e le finalità del Master, con particolare riferimento agli sbocchi professionali ed ai rapporti con il mondo produttivo;
- b) l'indicazione degli enti e dei soggetti terzi, pubblici o privati, che abbiano formalmente dichiarato, mediante specifiche note d'intenti, l'impegno a collaborare allo svolgimento del Master, in particolare per quanto riguarda la progettazione e l'attuazione di momenti di formazione on the job;
- c) il progetto generale delle attività formative, con l'indicazione dei contenuti formativi e dei relativi crediti, nonché il prospetto delle attività didattiche, ivi comprese le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e delle prove finali, i tirocini previsti e le relative modalità di svolgimento;
- d) le modalità e i requisiti di ammissione al Master, con l'eventuale indicazione del numero massimo degli ammessi e del numero minimo di iscritti in assenza del quale il corso non può essere attivato;
- e) le risorse umane, logistiche e strumentali necessarie allo svolgimento del Master nonché le proposte relative alla nomina del Direttore, dei Docenti di riferimento per ciascuna macro-area eventualmente prevista nonché dei componenti del Comitato di indirizzo e coordinamento;

f) il Centro di Gestione, normalmente coincidente con la struttura proponente, al quale è imputata la gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria e patrimoniale del Master;

g) il piano finanziario, comprendente il contributo richiesto ai frequentanti nella misura ritenuta congrua dal soggetto proponente, gli eventuali costi per la docenza e le spese di funzionamento, nonché per l'eventuale acquisto di strumentazioni ed attrezzature finalizzate allo svolgimento dei corsi.

3. Su ogni proposta, integrata da tutti gli elementi di cui comma che precede, delibera il Senato Accademico, nell'ambito della programmazione delle attività didattiche. Il Senato può richiedere integrazioni o modifiche alla proposta di cui al comma 2. In particolare, il Senato può rifiutare la proposta di istituzione del Master nel caso in cui, sulla base del piano finanziario predisposto, il costo globale del medesimo sia superiore all'importo delle entrate derivanti dalle quote di iscrizione eventualmente integrato dall'importo di risorse aggiuntive, pubbliche o private, formalmente destinate al medesimo scopo.

4. I corsi sono istituiti con decreto del Rettore, che nomina contestualmente il Direttore del Master ed i componenti del Comitato di indirizzo e di coordinamento. Con il medesimo decreto è individuato il Centro di Gestione al quale è imputata la gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria e patrimoniale del Master.

5. La proposta avente ad oggetto il rinnovo di un Master già precedentemente attivato deve essere accompagnata dalla relazione di cui al successivo art. 8 nonché dal preventivo giudizio positivo del Nucleo di Valutazione.

ART. 3

FINANZIAMENTI

1. La copertura finanziaria delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento dei Master è assicurata:

- dalle quote di iscrizione;
- dalle risorse economiche eventualmente assegnate dalle Facoltà e dai Dipartimenti nel cui ambito opera il Master;
- da risorse esterne acquisite per via convenzione con soggetti pubblici e privati.

2. L'Ateneo potrà motivatamente assegnare eventuali risorse aggiuntive.

3. Una quota pari al 5% dei contributi degli iscritti è destinata al Bilancio della Scuola o del Dipartimento proponente. Una ulteriore quota del 15% è destinata al bilancio di Ateneo. La restante parte è assegnata alla Scuola o al Dipartimento proponente e specificamente finalizzata alle esigenze didattiche e di funzionamento del Master.

I Fondi devono essere trasferiti al Dipartimento di afferenza del Direttore del Master.

4. Nel caso di Master proposti da Comitati tecnici, tale ultima quota sarà assegnata al Centro di Gestione, centrale o periferico, individuato nel decreto istitutivo, cui compete la gestione del Master.

5. In coerenza con le norme vigenti, l'acquisizione di beni e servizi, sia dal punto di vista della gestione amministrativa che patrimoniale, è affidata al Centro di Gestione della Facoltà o del Dipartimento proponente ovvero, eventualmente, agli Uffici dell'Amministrazione centrale per i Master proposti dai Comitati tecnici dei Corsi di laurea interfacoltà o interateneo.

ART. 4

CONVENZIONI

1. I Master possono essere organizzati in collaborazione con altri enti, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

2. Per i corsi istituiti in collaborazione con altre Università, anche straniere, le specifiche modalità di collaborazione sono quelle previste nelle singole convenzioni.

ART. 5

VERIFICHE PERIODICHE E VALUTAZIONE FINALE

1. Le attività del Master sono sottoposte a verifiche periodiche, nonché a valutazione finale, anche tramite Organi all'uopo designati, con particolare riferimento agli sbocchi professionali e alle opportunità di accesso al settore produttivo cui il Master stesso appartiene e all'efficienza ed efficacia delle attività didattico-formative.

ART. 6

AMMISSIONE AI CORSI

1. Il bando di concorso per l'ammissione al Master è emanato con decreto del Rettore.

2. nel caso in cui le modalità di ammissione prevedano lo svolgimento di prove o l'esame dei titoli, il Rettore nomina la Commissione di valutazione su proposta del Comitato di indirizzo e coordinamento.

3. La Commissione di cui al comma 2 è composta da docenti dell'Ateneo ed eventualmente integrata da rappresentanti degli enti o soggetti esterni di cui all'art. 2, comma 2, lett. b.

3. Per la partecipazione al concorso di ammissione può essere richiesto il versamento di un contributo di preiscrizione.

ART. 7

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata dal Preside della Facoltà, su proposta del Comitato d'indirizzo e di coordinamento. Per i Master proposti dai Comitati Tecnici dei corsi interfacoltà o interateneo la

Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata dal Rettore, su proposta del Comitato d'indirizzo e di coordinamento.

La Commissione è composta da docenti dell'Ateneo, eventualmente integrata da rappresentanti degli enti o soggetti esterni di cui all'art. 2, comma 2, lett. b.

Allo studente che concluda uno dei Master di cui al presente Regolamento verrà rilasciato:

- il Diploma di Master, da cui risultano il totale dei crediti acquisiti e l'eventuale valutazione finale espressa in trentesimi;
- il Certificato Supplementare, in cui risultano esposti i contenuti formativi delle attività seguite dallo studente, i crediti conseguiti e le altre informazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 8

ORGANI DEL MASTER

Gli Organi dei Master di cui al presente Regolamento sono:

- a) il Direttore;
- b) il Comitato d'indirizzo e di coordinamento.
- c) il Collegio dei Docenti

2. Sulla base delle proposte di cui all'art. 2, e previa deliberazione del Senato Accademico, il Direttore del Master è nominato dal Rettore con il decreto di istituzione del Master. Il Direttore del Master presiede il Comitato di Indirizzo e Coordinamento.

3. Non è possibile la nomina di un medesimo Direttore per più di due corsi di Master per ogni anno accademico.

4. Alla conclusione del corso, il Direttore redige una relazione sulle attività svolte, da trasmettere al Rettore ed al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

5. Nel caso in cui venga richiesta l'attivazione del medesimo Master in un anno successivo, la predetta relazione integra il contenuto della proposta trasmessa al Senato Accademico per l'approvazione.

6. Sulla base delle proposte di cui all'art. 2, i Componenti del Comitato di Indirizzo e Coordinamento, previa deliberazione del Senato Accademico, sono nominati dal Rettore con il decreto di istituzione del Master.

7. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- collabora all'organizzazione delle attività didattiche ed alle modalità di svolgimento del Master
- definisce gli insegnamenti da affidare a docenti interni, stabilisce gli insegnamenti da bandire mediante procedure di valutazione comparativa secondo le norme di legge e statuto, individua i docenti cui affidare lo svolgimento di singoli seminari.

ART. 9

ATTIVITÀ RETRIBUITE

1. Le attività didattiche affidate a docenti interni possono essere retribuite alle seguenti condizioni:

- siano svolte al di fuori ed oltre l'ordinario carico didattico; per ordinario carico didattico si intende lo svolgimento dei corsi di titolarità o affidati dal Consiglio di Facoltà nell'ambito dell'ordinaria programmazione didattica;
- siano retribuite nella misura stabilita dal piano finanziario approvato dal Senato Accademico e comunque in misura non superiore a € 150 lordi per ora di lezione frontale, previa apposita autocertificazione la cui veridicità è attestata dal Direttore del Master;
- vi sia capienza nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al Master ai sensi dell'art. 3.

2. I Docenti con incarico di direzione di Master possono essere retribuiti nella misura stabilita dal piano finanziario approvato dal Senato Accademico e comunque in misura non superiore a quattromila euro lordi per Master.

3. All'incentivazione del personale amministrativo impegnato nella gestione finanziaria ed amministrativa del Master è destinata una quota definita nel piano finanziario del Master, mediante apposito progetto e previa autorizzazione della Direzione Amministrativa.

4. Nel caso in cui il medesimo personale tecnico-amministrativo sia impegnato nella gestione di due o più Master l'importo globale percepito individualmente non potrà superare l'importo corrispondente ad una mensilità di retribuzione.

ART. 10 CREDITI FORMATIVI

1. Il completamento delle attività del Master comporta l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi, per ogni anno di svolgimento dei Corsi, oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea specialistica o magistrale, ai sensi del D.M. n. 509/1999.

2. L'assegnazione dei crediti formativi avviene attraverso il superamento di un esame finale, o altra tipologia di prova conclusiva, da valutare in trentesimi.

3. La misura dei crediti riconoscibili, proposta dal Comitato d'indirizzo e di coordinamento al Senato Accademico, non può superare i 30 crediti, salva diversa deliberazione dello stesso Senato Accademico.

4. E' fatto divieto di contemporanea iscrizione con altri corsi di studio.

5. L'ammissione al Master vale esclusivamente per l'anno accademico cui si riferisce il relativo bando e non può essere congelata, in attesa che l'ammesso concluda altri corsi.

ART. 11 RINVIO

1. Per quanto non previsto o non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti di Ateneo.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della relativa adozione con decreto Rettorale ed avrà efficacia per i Master attivati presso l'Ateneo Magna Graecia di Catanzaro, a decorrere dall'a.a. 2008/2009.